

**COMUNE DI MACERATA**

**REGOLAMENTO  
PER L'AUTENTICAZIONE DELLE  
SOTTOSCRIZIONI PREVISTE  
DALLA LEGGE 04.01.1968 N. 15 AL  
DOMICILIO DELLE PERSONE  
INFERME**

Approvato con atto consiliare n. 22 del 25.03.1996

Esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 16.04.1996 al n. 7458/96

## **Art. 1**

### **Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le autenticazioni previste dalla legge 4-1-1968 n.15, da eseguirsi al domicilio dei cittadini residenti o domiciliati, i quali dimostrino - secondo le modalità previste nei successivi articoli - di essere impossibilitati per comprovata infermità fisica a recarsi personalmente presso l'ufficio comunale.

## **Art. 2**

### **Delimitazione degli interventi**

I soggetti indicati al precedente articolo 1 possono richiedere l'intervento al proprio domicilio esclusivamente per le autenticazioni di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive, delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle sottoscrizioni di istanze da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 2, 3, 4, 20 della legge 4-1-1968 n.15.

## **Art. 3**

### **Istanza**

I soggetti intervenuti debbono far pervenire al Comune la richiesta per gli interventi di cui all'art. 2 indicando:

- le autenticazioni che vengono richieste;
- l'impedimento fisico, permanente o temporaneo, per cui sono impossibilitati a recarsi personalmente presso l'ufficio Comunale;
- esatto l'indirizzo ove debba avvenire l'accesso per l'autentica.

Nel caso di impedimento temporaneo, l'utente è tenuto a specificare, anche in via presuntiva, la durata, dichiarando contestualmente i motivi per i quali gli adempimenti richiesti non potrebbero essere rinviati a dopo la cessazione della causa dell'impedimento.

All'istanza va allegato un certificato redatto dal medico di base, ovvero da un medico specialista, o da qualsiasi medico della struttura pubblica, da cui si evinca in maniera esplicita che il richiedente la prestazione non è in condizione di accedere all'ufficio comunale senza pregiudizio per la propria salute.

Il certificato dovrà altresì specificare l'infermità che determina l'impedimento e se trattasi di impedimento permanente o temporaneo, specificando, in tale ultima ipotesi, la presumibile durata.

#### **Art. 4**

##### **Termine e responsabile del procedimento**

Il termine iniziale del procedimento finalizzato alla esecuzione della autentica a domicilio, decorre dalla data di presentazione della istanza. Nel caso che questa risulti incompleta oppure erronea, il termine decorrerà dalla data di completamento o di regolarizzazione.

Il procedimento dovrà concludere nel termine massimo di dieci giorni.

Responsabile del procedimento è l'unità organizzativa Anagrafe.

#### **Art. 5**

##### **Adempimenti**

Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza adotta ogni adempimento istruttorio necessario, valuta le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione sulla base di quanto previsto dal presente regolamento.

Nel caso di esito favorevole dispone per l'accesso di un impiegato incaricato dal Sindaco ai sensi dell'art. 20 della legge 15/1968.

Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza verrà data comunicazione all'interessato, contenente le motivazioni giuridiche e di fatto che hanno determinato la decisione negativa.

#### **Art. 6**

##### **Ricorsi**

Contro il provvedimento di diniego può essere esperito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni successivi alla comunicazione.

**Art. 7****Formula per l'autentica**

Nella formula di rito usata per le autenticazioni delle sottoscrizioni deve risultare la circostanza che le stesse sono avvenute presso il domicilio del richiedente.

**Art. 8****Rinvio a norme**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni generali di cui alla legge 4-1-1968 n.15 ed alla legge 7-8-1990 n.241.

**Art. 9****Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e la avvenuta pubblicazione nei modi e termini di legge.

## SOMMARIO

|   |   |
|---|---|
| Art. 1                                  | 2 |
| Oggetto                                 | 2 |
| Art. 2                                  | 2 |
| Delimitazione degli interventi          | 2 |
| Art. 3                                  | 2 |
| Istanza                                 | 2 |
| Art. 4                                  | 3 |
| Termine e responsabile del procedimento | 3 |
| Art. 5                                  | 3 |
| Adempimenti                             | 3 |
| Art. 6                                  | 3 |
| Ricorsi                                 | 3 |
| Art. 7                                  | 4 |
| Formula per l'autentica                 | 4 |
| Art. 8                                  | 4 |
| Rinvio a norme                          | 4 |
| Art. 9                                  | 4 |
| Entrata in vigore                       | 4 |